

ENTE: COMUNE DI NOVIGLIO.

Regolamento

*per la REALIZZAZIONE
di ALCUNI INTERVENTI
e la PRESTAZIONE di SERVIZI
in CAMPO SOCIALE
determinazione della misura e dei costi in relazione
alla situazione economica dei richiedenti
le prestazioni sociali agevolate*

CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Noviglio esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.
2. Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con modalità integrative ai sensi dell'art. 4 del decreto medesimo e del decreto del D.P.C.M. del 7-5-1999.

Art. 2

Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità - sociale, il Comune di Noviglio attiva:
 - 1) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
 - 2) un servizio di assistenza domiciliare;
 - 3) una integrazione della retta di ricovero per anziani;
 - 4) l'inserimento lavorativo in ambiente protetto;
 - 5) un fondo sociale per le spese di affitto;
 - 6) una sistemazione in alloggio di emergenza.

Art. 3

1. Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati ai successivi artt.4 e seguenti del presente regolamento, possono essere concessi riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:
 - a) frequenza asili-nido per bimbi fino a 3 anni;
 - b) frequenza scuole dell'infanzia comunale;
 - c) trasporti scolastici per alunni delle scuole elementari e medie inferiori;
 - d) soggiorni estivi (marini e montani) per alunni delle scuole elementari;
 - e) soggiorni estivi (marini e montani) per anziani.
- 2 Le riduzioni di cui sopra si applicano secondo le percentuali di cui alla tabella riportata al successivo articolo 9.

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art.4

Indicatore della Situazione Economica Equivalente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.Pe.F., anche se non conviventi. Del nucleo fanno altresì parte i familiari residenti all'estero per motivi di lavoro ed iscritte nell'anagrafe degli Italiani residenti all'estero.
2. In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente. Non può essere costituito nucleo familiare autonomo rispetto al proprio coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
3. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al Dlgs 31 marzo 1998, n. 109, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.
4. Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della fascia ISEE del richiedente rispetto alla prestazione richiesta, intervenute successivamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Art.5

Modalità di calcolo del reddito

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo precedente:
 - a. il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art.2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori.
Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.
 - b. il reddito da pensione o da lavoro prodotto all'estero;
 - c. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d. il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare (per il 2000: 4,95%);
2. Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L.10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.
3. Si detrae altresì l'ammontare delle rette pagate per:
 - le case di riposo o altri istituti assistenziali a carico di uno o più componenti il nucleo familiare;
 - asili nido;
 - centri residenziali per disabili.

Art. 6

Modalità di calcolo del patrimonio

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:

- a. il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a e persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della

domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato. Dal valore complessivo si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per i predetti fabbricati. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L.100.000.000 La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui sopra.

- b. l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- c. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al precedente articolo.
- d. il valore risultante da tale operazione viene considerato ai fini della determinazione dell'ISEE nella misura del 20% .

Art.7

Scala di equivalenza

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero dei componenti il nucleo	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

2. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

Art.8

Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni comunali agevolate

1.L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato con il rapporto tra indicatore della situazione economica ed il parametro di cui all'art 7, comma 2, del presente regolamento.

Art. 9
Soglie di accesso

1. L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini è regolata dalla seguente tabella:

Valore ISEE	Assistenza Sociale				Diritto allo studio		
	SAD	Trasporti	Pasti	Affitti	Rette	Libri	Mensa
< 18 m.	0	0	0	0	20%	0	25%
21,6 m.	15%	15%	15%	15%	32%	20%	35%
25,2 m.	30%	30%	30%	30%	44%	35%	45%
28,8 m.	45%	45%	45%	45%	56%	50%	55%
32,4 m.	60%	60%	60%	60%	68%	65%	65%
36 m.	75%	75%	75%	75%	80%	80%	80%
40 m.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Le percentuali di partecipazione dell'utente alla spesa sono calcolate sulla base delle tariffe massime deliberate annualmente dalla Giunta Comunale prima dell'approvazione del bilancio.

3. La tabella di cui sopra verrà applicata in forma sperimentale per un semestre: al termine di detto periodo, previa verifica, potranno essere riparametrate le fasce in essa contenute.

4. Le fasce e le percentuali di partecipazione al costo per le rette R.S.A. saranno determinate dopo aver verificato, in via sperimentale, le situazioni ISEE degli attuali ospiti.

Art.10
Modalità attuative

1) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unicamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;

2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4) In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria fascia ISEE.

5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

6) La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

Art.11
Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'area cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolari il servizio stesso.
2. Spetta al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

Art.12

Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche al fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO III

MINIMO VITALE

Art. 13

Definizione

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Il Comune di Noviglio assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di L.9.371.700, da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita (pensione annua minima lavoratori dipendenti e

Art. 14

Caratteristiche degli interventi

1. Il Comune di Noviglio attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.
2. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:
 - a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
 - b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
 - c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art. 15

Destinatari

1. Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Noviglio.
2. Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui ai punti b) e c) del medesimo articolo, coloro che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.
3. Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art.10.
4. I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di L. 70.000.000 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione o, se più favorevole, del valore dell'immobile, nel limite massimo di L.100.000.000.
5. Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a L. 5.000.000.
6. La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seguenti del presente regolamento.
7. Ai soli fini del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

Art. 16

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda sarà presentata secondo le modalità di cui al precedente articolo 10.
2. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 17

Beni mobili registrabili

1. Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.
2. La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 18

Istruttoria della domanda

1. La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.
2. All'occorrenza potrà essere chiesto il parere della Commissione Affari Sociali di cui all'art. 22 primo comma lettera c).
3. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.
4. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del servizio di Polizia Comunale.
5. L'assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige

un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione del Responsabile dell'Area in cui è inserito il Servizio Sociale Comunale.

6. Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio - sanitarie e di gestione dell'alloggio.

7. Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art.14.

8. Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 19

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 20

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

1. Il Responsabile di Area, previa istruttoria del Servizio Sociale, sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

2. Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a L. 500.000 mensili e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

3. L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a L. 600.000 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

4. L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi.

5. La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con determinazione del Responsabile di Area secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

6. In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

7. La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

8. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 21

Ricorsi

1. In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Art. 22

Commissione Servizi Sociali

1. L Giunta Comunale nomina la Commissione Servizi Sociali con i seguenti compiti:
 - a) verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento;
 - b) decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
 - c) esprimere pareri circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.
2. La Commissione è composta da:
 - a) Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) Responsabile del Servizio Sociale comunale;
 - c) un Consigliere per ogni gruppo consiliare, designato dal Capogruppo di riferimento.
3. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l'ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione, costituita dal Sindaco neo eletto o riconfermato.
4. La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 23

Esito del ricorso

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, la Commissione Servizi Sociali si riunisce per decidere in merito.
2. Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.
3. La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.
4. In caso di accoglimento, il Dirigente di Settore dà attuazione al progetto di aiuto economico disposto dalla Commissione.

CAPO IV

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 24

Definizione

1. Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
2. Il servizio è rivolto:
 - a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
 - b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
 - c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;

d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art. 25

Finalità

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 26

Prestazioni

1. Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

Art. 27

Ammissione al servizio

1. L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile di Area, sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.
2. L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.
3. Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli art. 4 e seguenti del presente regolamento.
4. L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 28

Criteri di ammissione

1. L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.
2. L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.
3. In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.
4. In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:
 - 1) autonomia funzionale;

- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 29

Partecipazione al costo del servizio

1. I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano al costo del servizio secondo le percentuali di cui alla tabella del precedente articolo 9.
2. La valutazione della condizione economica, individuata secondo le modalità di cui all'art. 4 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

Art. 30

Parenti tenuti agli alimenti

1. Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 19.
2. In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".
3. La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.
4. In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.
5. La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dagli artt. 4 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 31

Ricorsi

1. Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i parenti, è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.
2. I termini procedurali sono quelli stabiliti nell'art. 23.

Art. 32

Assistenza Domiciliare integrata

1. L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio - assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti.
2. Quando l'Unità di Valutazione Geriatrica ammetta al servizio l'anziano, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art. 24, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

Art. 33

Pasti a domicilio

1. Il Comune attiva un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di

confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente.

2. La richiesta è istruita dall'Assistente Sociale e l'ammissione al servizio è disposta dal Responsabile di Area con atto in cui è anche indicato il corrispettivo della prestazione.

3. Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia del minimo vitale, il pasto è gratuito fino al raggiungimento della predetta soglia.

4. Negli altri casi è a pagamento, secondo le percentuali di cui alla tabella dell'art.9 del presente regolamento..

5. Per valutare la situazione economica del richiedente si fa riferimento a quanto previsto negli artt. 4 e seguenti del presente regolamento.

6. Ai parenti tenuti agli alimenti è richiesta l'eventuale compartecipazione alla spesa nella misura prevista per l'assistenza domiciliare.

CAPO V

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 34

Definizione

1. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 25.

2. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 35

Finalità

1. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 36

Domanda ed istruttoria

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli artt. 4 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

2. Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

3. Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

4. Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

5. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.
6. In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 37

Retta a carico dell'anziano

1. L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:
 - a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
 - b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di L. 10.000.000; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
 - c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
 - d) i beni mobili.

Art. 38

Recupero del credito

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
 - a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a L. 10.000.000;
 - b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.
3. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 39

Concorso dei parenti obbligati

1. Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 19.
2. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".
3. La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 40

Ammissione a beneficio

1. L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Responsabile di Area, in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.
2. In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.
3. I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'art.23.

CAPO VI INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

Art. 41 Definizione

1. Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso.
2. Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:
 - a) di utilizzare capacità produttive che, ancorchè parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
 - b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata;
 - c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

Art. 42 Destinatari

1. L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al servizio assistenza del Comune.

Art. 43 Modalità di attuazione

1. La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti.
2. Il medesimo organo, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.
3. Il servizio assistenza sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in una esperienza lavorativa.
4. Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:
 - a) la condizione psico - fisica del soggetto;
 - b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
 - c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.
5. Il Responsabile di Area, previa istruttoria del Servizio Sociale Comunale, sulla base delle risorse finanziarie, del piano comunale degli inserimenti, della disponibilità della cooperativa sociale,

determina gli inserimenti lavorativi e li comunica alla Cooperativa Sociale.

Art. 44

Oneri

1. Il Comune corrisponde, di norma, fino al 50% del costo orario comprensivo degli oneri aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operata in virtù della presente convenzione.
2. La Cooperativa Sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota spesa a mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa della persona svantaggiata.
3. Quando sia stabilito che, per il particolare tentativo di recupero sociale della persona svantaggiata, necessiti un inserimento lavorativo in ambiente comunale, senza corrispettivo per la Coop. Sociale, il Comune corrisponde il 100% del predetto costo orario.
4. Il costo orario per le assunzioni è stabilito annualmente dalla Cooperativa Sociale e comunicato al Comune per la programmazione degli inserimenti.

CAPO VII

FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

Art. 45

Definizione

1. Per fondo sociale per l'affitto si intende l'ammontare della risorsa economica che annualmente il Comune mette a disposizione a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di affitto.

Art. 46

Destinatari

1. Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune, che vivono in un alloggio con un canone di affitto la cui incidenza comporti per la famiglia stessa una situazione economica, calcolata ai sensi degli artt. 4 e seguenti del presente regolamento, al di sotto della soglia del minimo vitale.
2. Il canone di affitto deve risultare da regolare contratto registrato all'Ufficio del Registro ovvero da contratto non registrato e ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'alloggio o da chi ne ha la gestione.

Art. 47

Domanda ed istruttoria

1. Il Servizio Sociale Comunale renderà nota alla popolazione residente, mediante pubblico manifesto, l'opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto.
2. Di norma l'avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi in data successiva a quella dell'annuale presentazione della dichiarazione dei redditi.
3. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa all'affitto pagato nonchè la prescritta dichiarazione riferita a redditi e patrimonio.
4. Il Servizio Sociale Comunale accerterà l'esistenza di una situazione economica che, per effetto del canone di affitto, conduce il nucleo familiare al di sotto della soglia del minimo vitale ovvero l'aggrava.

Art. 48

Determinazione della quota di contributo

1. Ai fini del calcolo delle spettanze dovute a coloro che risultano averne titolo, il Servizio Sociale Comunale opererà come segue:

- a) calcolerà per ogni nucleo familiare l'entità della somma che, pagate le spese di affitto, separa il nucleo familiare dalla soglia del minimo vitale; nel fare ciò dovrà tenere conto di contributi comunali già concessi alla famiglia per altro titolo. Inoltre la somma da calcolarsi non potrà essere superiore al canone di affitto.
- b) determinerà l'ammontare complessivo del fabbisogno comunale.
- c) stabilirà la percentuale del rapporto direttamente proporzionale esistente tra il fabbisogno e la somma messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
- d) calcolerà il contributo spettante ad ogni nucleo familiare nella misura corrispondente alla percentuale, di cui al punto c), della somma che separa il nucleo familiare medesimo dalla soglia del minimo vitale, con il limite dell'entità dell'affitto.

Il Responsabile di Area adotterà, con proprio provvedimento, l'assegnazione del contributo.

Eventuali ricorsi potranno essere esperiti con le procedure di cui agli artt. 21 e seguenti del presente regolamento.

CAPO VIII

SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

Art. 49

Definizione

1. Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.
2. L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.
3. La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

Art. 50

Destinatari

1. Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
 - b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
 - c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
 - d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

Art. 51

Procedura per la sistemazione

1. La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile di Area, a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento..
2. La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale. La situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi degli artt. 4 e seguenti del presente regolamento.
- c) salvo autorizzazione è fatto divieto agli ospiti di introdurre nell'alloggio mobilio, arredo vario ed elettrodomestici personali;
- d) gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità;
- e) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
- f) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio; l'allontanamento è disposto dal Dirigente anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
- g) all'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

Art. 52

Priorità

1. E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- a) con situazione economica più bassa;
- b) con minori a carico;
- c) con anziani a carico.

Art. 53

Altri oneri

1. Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'alloggio nonchè le spese di gestione ordinarie degli impianti e dei relativi canoni di utilizzo.
2. Sono a carico dell'ospite la pulizia delle camere e dell'alloggio, dei servizi e degli spazi comuni.

Art. 54

Natura dell'immissione nell'alloggio

1. L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.
2. In via normativa si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regola l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. L'allontanamento dall'alloggio, nei casi di cui alla lettera f) dell'art. 52 del presente regolamento, avrà luogo previa pronuncia di decadenza ai sensi della citata legge.

CAPO IX

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 55

Tipologia dei servizi socio-educativi

1. Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 56

Avvisi pubblici

1. I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, nelle forme rituali.

Art. 57

Costo dei servizi

1. I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio, secondo le percentuali di cui alla tabella (Sezione "Diritto allo studio") dell'art.9 del presente Regolamento.
(fatto salvo quanto già stabilito con la tabella di cui al precedente articolo 9, .

Art. 58

Documentazione dell'I.S.E.

1. Tutte le domande presentate dall'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15 secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31-3-1998, n. 109 e D.P.C.M. del 7-5-1999.

CAPO X

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 59

Assistenza in casi particolari

1. Quando l'assistenza economica, riconducibile al capo III, riguarda persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Responsabile di Area, sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.
2. In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 8 e seguenti del presente regolamento.
3. In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 60

Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 61

Decorrenza

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.
2. Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.

CAPO XI

MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998, N. 448

Art. 62

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

1. In favore dei nuclei familiari con tre o più figli, tutti in età inferiore ad anni 18, viene concesso un assegno integrativo di L. 200.000 mensili per 13 mensilità (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo al consumo per famiglie e operai) a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato con i criteri dell'I.S.E., sia pari o inferiore a L. 31.000.000 annue.
2. Se il reddito si colloca in una fascia compresa tra 31 e 36 milioni, l'assegno sarà determinato in misura pari all metà della differenza tra 36 milioni e il reddito ammesso al riccometro.

Art. 63

Assegno di maternità

1. Per le madri, con figli nati successivamente al 1° luglio 2000, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, è concesso un assegno di L. 300.000 mensili, per 5 mensilità.
2. L'assegno spetta a condizione che il reddito del nucleo familiare, individuato sulla base dell'I.S.E. (riccometro) non superi 50 milioni annue, con riferimento a nuclei familiari con tre componenti..
3. L'assegno può essere corrisposto anche a integrazione di analogo indennizzo (di importo inferiore) percepito in regime di tutela della maternità.

Art. 64

Modalità di erogazione degli assegni

1. Le modalità di erogazione degli assegni suddetti sono determinate con uno o più decreti del Ministero per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

INDICE

CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Interventi e prestazioni
- Art. 3

CAPO II – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 4 Indicatore della Situazione Economica Equivalente
- Art. 5 Modalità di calcolo del reddito
- Art. 6 Modalità di calcolo del patrimonio
- Art. 7 Scala di equivalenza
- Art. 8 Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni comunali agevolate
- Art. 9 Soglie di Accesso
- Art. 10 Modalità attuative
- Art. 11 Competenze
- Art. 12 Norme integrative

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO III - MINIMO VITALE

- Art. 13 Definizione
- Art. 14 Caratteristiche degli interventi
- Art. 15 Destinatari
- Art. 16 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 17 Beni mobili registrabili
- Art. 18 Istruttoria della domanda
- Art. 19 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 20 Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti
- Art. 21 Ricorsi
- Art. 22 Commissione Servizi Sociali
- Art. 23 Esito del ricorso

CAPO VI - ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 24 Definizione
- Art. 25 Finalità
- Art. 26 Prestazioni
- Art. 27 Ammissione al servizio
- Art. 28 Criteri di ammissione
- Art. 29 Partecipazione al costo del servizio
- Art. 30 Parenti tenuti agli alimenti
- Art. 31 Ricorsi
- Art. 32 Assistenza Domiciliare integrata
- Art. 33 Pasti a domicilio

CAPO V - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

- Art. 34 Definizione
- Art. 35 Finalità

- Art. 36 Domanda ed istruttoria
- Art. 37 Retta a carico dell'anziano
- Art. 38 Recupero del credito
- Art. 39 Concorso dei parenti obbligati
- Art. 40 Ammissione a beneficio

CAPO VI - INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

- Art. 41 Definizione
- Art. 42 Destinatari
- Art. 43 Modalità di attuazione
- Art. 44 Oneri

CAPO VII - FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

- Art. 45 Definizione
- Art. 46 Destinatari
- Art. 47 Domanda ed istruttoria
- Art. 48 Determinazione della quota di contributo

CAPO VIII - SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

- Art. 49 Definizione
- Art. 50 Destinatari
- Art. 51 Procedura per la sistemazione
- Art. 52 Priorità
- Art. 53 Altri oneri
- Art. 54 Natura dell'immissione nell'alloggio

CAPO IX - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

- Art. 55 Tipologia dei servizi socio-educativi
- Art. 56 Avvisi pubblici
- Art. 57 Costo dei servizi
- Art. 58 Documentazione dell'I.S.E.

CAPO X - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 59 Assistenza in casi particolari
- Art. 60 Utilizzo dei dati personali
- Art. 61 Decorrenza

CAPO XI - MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998, N. 448

- Art. 62 Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
- Art. 63 Assegno per maternità
- Art. 64 Modalità di erogazione degli assegni